

# INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI

## RELAZIONE

Il comune di Rapagnano è sprovvisto di un Piano per le antenne e per la telefonia mobile, pertanto l'Amministrazione comunale intende dotarsi di tale strumento per esigenze di interesse pubblico quali minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, con riferimento a siti sensibili individuati su territorio comunale nonché a tutela di zone e beni culturali di particolare pregio.

Il Regolamento viene adottato ai sensi Legge 36/2001 e la Legge Regionale delle Marche 30 marzo 2017, n. 12.

Premesso che:

- Il Consiglio di Stato, VI, con sentenza n. 5283 del 27 giugno 2022, ha stabilito che deve ritenersi consentito ai Comuni, nell'esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, ai sensi dell'ultimo inciso del comma 6 dell'art. 8 della Legge n. 36 del 2001, prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all'installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale. Ciò che risulta necessario è che la possibile interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale risponda a particolari esigenze di interesse pubblico e che, comunque, i criteri localizzativi adottati non si trasformino in limitazioni alla copertura di rete. È necessario cioè che il limite o il divieto posto dall'ente locale non impedisca la capillare distribuzione del servizio all'interno del territorio e deve, quindi, esservi un equo contemperamento tra l'interesse urbanistico perseguito dal Comune e l'interesse alla piena ed efficiente copertura di rete.
- il Consiglio di Stato, VI, con sentenza n. 5629 del 6 luglio 2022, ha stabilito che il controllo esercitabile dai comuni nel momento in cui viene loro richiesta l'autorizzazione alla collocazione di un nuovo impianto di telecomunicazione attiene, per quanto riguarda il profilo strettamente edilizio, al rispetto di eventuali regolamenti adottati ai sensi dell'art. 8, u.c., della L. n. 36/2001 o delle eventuali norme, contenute nei regolamenti edilizi locali o negli strumenti urbanistici, che si riferiscano specificamente alle opere di urbanizzazione primarie. E' nelle indicate sedi che i Comuni possono introdurre limiti alla localizzazione degli impianti, comunque nel rispetto dei principi enunciato dall'art. 8, comma 6, della L. 36/2001. I Comuni non possono, invece, individuare i siti idonei a ricevere nuovi impianti in sede di elaborazione dello strumento urbanistico, poiché tale procedimento, ancorché sorretto da una istruttoria caratterizzata anche da

una consultazione pubblica e dalla raccolta di osservazioni, sfocia in un atto che è manifestazione della ampia discrezionalità dei Comuni nella pianificazione territoriale, e dunque non costituisce, necessariamente, un equo contemperamento tra gli interessi dell'ente locale e quello degli stakeholders.

- la Corte costituzionale ha parzialmente modificato l'art. 8 della Legge n. 36/2001, dando una nuova formulazione del comma 6 dell'art. 8iii, che ora recita così: *“I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4”*.

Tale regolamento viene adottato salvaguardando il *“Principio della capillarità della localizzazione degli impianti”*, e tenendo conto che il servizio di telefonia mobile presente sul territorio comunale è perfettamente funzionante e quindi non necessita di ulteriore diffusione e potenziamento e comunque la limitazione si riferisce solo ad una infinitesima parte del territorio comunale.

La limitazione riguarda:

- il Castello di Rapagnano (centro storico) e l'area individuata dal vincolo di tutela integrale esterne al centro storico (art. 26 delle NTA del Piano Regolatore Generale, approvato definitivamente – attraverso una sua specifica Variante Generale – con Decreto del Commissario ad Acta della Regione Marche n. 4 del 07/11/2011);
- il Polo scolastico comprensoriale (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) sito in Via Italia, nel quale sono presenti circa 350 alunni che, ai fini della tutela della salute dei bambini, devono essere salvaguardati da onde magnetiche. Tale ambito viene individuato anche in funzione di tutelare il civico cimitero la cui costruzione risale ai primi anni del 900 e che risulta essere di grande valore storico culturale rientrando nell'ambito dei beni tutelati della Legge 01/06/1939, n. 1089, per un ambito di tutela di raggio di 250 m dalle pareti esterne degli edifici scolastici.

Gli impianti di telecomunicazione possono essere installati nella restante parte del territorio comunale.

## **Il Responsabile dell'Area Tecnica**



Ing. Mariangela Barchetta.